

alla vista dei corpi gabelati, dove costoro
provino, che i locatari non abbiano
eseguito a ricordo del bisogno e mai
strevolmente gli accanzi necessari
come sopra, potranno i locanti di pro-
pria autorità e senza bisogno di alcun
procedimento e ingerenza giudiziaria,
ma fatta soltanto un'intima per pre-
venzione ai gabelati e non ostante qual-
siasi loro risposta o contrasto, farli
eseguire da un capomaestro di loro scelta
e la spesa che risulterà dalla relazione,
compresi i diritti spettanti al capoma-
estro per la di lui relazione ed annesse,
ancora a peso dei fittuarii solidali sarà
a costoro caricata nel conto dell'istiglo
e come parte di questo sarà riscuotibile
esecutivamente a fine del presente
contratto.

I primi pagamenti successivi dove-
no a preferenza essere imputati
ad estinguere il detto deficit di
spese e solo e quando questo è estin-
to, potranno i pagamenti essere
imputati ad istiglo.

Articolo VII

Se nel corso dell'affittanza occorrerà
qualche riparo da doverci fare dai
locanti e locatari restano tenuti
ad avvisarne, per atto di uscite il loro
procuratore locale, e se ciò trascurerun-
no e si accrescerà il danno, ne rispon-
dono essi locatari solidalmente.

Articolo VIII

Se i locatari faranno nell'ex feudo
locato dei feu fatti o miglioramenti,
resteranno questi acquistati ai pro-
prietarii senza obbligo di compenso alcuno.
In nessun caso per giunta detti loca-
tari potranno fare feu fatti o miglio-
ramenti senza il permesso del rappresen-
tante dei locanti, il quale potrà proibire
che si facessero senza che per que-
sto possano di nulla dolersi i loca-
tari.

Articolo IX

È proibito ai fittuarii di riportare
paglia, fieno o altre materie di tal
sorta nei capanni dell'ex feudo lo-
cato, a meno che non vi sia una stanza